

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

Direzione generale della motorizzazione e della sicurezza del trasporto terrestre

Roma, 26 luglio 2004
Prot. n. 2947-MOT2/E

OGGETTO: Decreto 10 giugno 2004. Modifica al decreto ministeriale 15 maggio 1997, recante "Attuazione della direttiva 96/86/CE del Consiglio dell'Unione europea che adegua al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE, in materia di trasporto di merci pericolose".

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 148 del 26 giugno 2004 è stato pubblicato il DM 10 giugno 2004 di modifica al DM 15 maggio 1997 che, tra l'altro, reca disposizioni relative al conseguimento del certificato di formazione professionale per i conducenti che trasportano talune merci pericolose.

Si forniscono di seguito alcune istruzioni sull'applicazione del decreto sopracitato con riferimento all'approvazione dei corsi ed alla predisposizione delle sedute di esame. Si porta all'attenzione che con il decreto in oggetto (comma 2, articolo 1), con l'aggiunta della dicitura "e successive modificazioni ed integrazioni", alla fine del comma 2 dell'articolo 2 del DM 15 maggio 1997, si è inteso esplicitare che le disposizioni relative alla formazione dei conducenti trovano riscontro negli allegati A e B dell'edizione/i ADR al momento in vigore.

Per quanto attiene la qualifica del funzionario abilitato all'espletamento degli esami trova sempre applicazione il disposto del Regolamento di attuazione al C.d.S. all'articolo 332 (tabella IV.1).

Novità importante è costituita dall'introduzione di ulteriori 5 commi all'articolo 4 del predetto DM 15 maggio 1997 (dal comma 5 bis al 5 quinquies).

In particolare il comma 5-bis prevede che il certificato di formazione professionale sia consegnato all'allievo al termine dell'esame sostenuto con esito positivo.

Tale circostanza comporta che, preliminarmente all'effettuazione della seduta di esame, siano stampati i certificati di formazione professionali degli allievi prenotati per l'esame.

Al termine della seduta, il funzionario incaricato dell'effettuazione dell'esame firma e consegna ai candidati, che hanno sostenuto la prova con esito positivo, i relativi certificati di formazione professionale, ritirandone le firme per ricevuta.

In occasione del rinnovo vengono ritirati i certificati già in possesso degli allievi.

Le procedure operative nei dettagli saranno successivamente impartite dal Centro Elaborazioni Dati della Motorizzazione; la nuova procedura sarà resa operativa dal mese di ottobre 2004.

Si richiama, infine, l'attenzione sulle modifiche dell'allegato 2 al DM 15 maggio 1997, riguardanti l'eliminazione dei tempi minimi, prescritti originariamente, per la presentazione della richiesta di approvazione dei corsi e della richiesta delle sedute di esame.

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
dott. ing. Alessandro De Grazia